



Comune di Sant'Andrea Frius
Provincia del Sud Sardegna

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 15 Del 24-02-2023

Protocollo n. 1180

Oggetto: Esercizio della facoltà prevista di non tenere la contabilità economico-patrimoniale e di non redazione del bilancio consolidato ai sensi dell'art. 232, comma 2 e art. 233-bis, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000.

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventiquattro** del mese di **febbraio**, regolarmente convocata, alle ore **13:00**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale e sono intervenuti i Signori:

| | | |
|-------------------------|---------------------|----------|
| Melis Simone | Sindaco | P |
| Cocco Giovanni | Vice Sindaco | P |
| Usalla Valentino | Assessore | A |
| Lorrai Marina | Assessore | A |
| Puliga Simona | Assessore | P |

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.

Partecipa il **SEGRETARIO COMUNALE** Corona Cinzia;

Il **Sindaco** Melis Simone,

Assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione di Giunta comunale nr. 21 del 29.04.2022 avente ad oggetto: "Approvazione del regolamento per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in modalità telematica".

DATO ATTO che sono collegati in videoconferenza, tramite l'applicazione Google Meet, il Sindaco Melis Simone, la Segretaria Dott.ssa Corona Cinzia e gli Assessori: Cocco Giovanni e Puliga Simona;

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

- Il Responsabile del Servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, che risultano agli atti;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*",

con il quale è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);

ATTESO CHE la suddetta riforma è un tassello fondamentale della generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall'esigenza di garantire il monitoraggio e il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;

TENUTO CONTO che l'applicazione del nuovo ordinamento contabile determina un forte impatto gestionale e organizzativo sugli enti, con conseguente incremento del carico di lavoro non solo per il servizio finanziario ma in capo a tutti i servizi, in quanto richiede l'applicazione di nuove regole, la revisione dei processi lavorativi, da parte degli organi coinvolti, con un notevole sforzo di aggiornamento normativo;

VISTO l'art. 232 del D. Lgs. n. 267/2000 e in particolare il comma 2, come modificato dall'art. 57, comma 2-ter del D.L. del 26/10/2019 n. 124 convertito con modificazioni dalla Legge 19/12/2019, n. 157 (in Gazzetta Ufficiale del 24/12/2019, n. 301), ai sensi del quale *“Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale. Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011”*;

VISTO l'art. 233-bis, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 1, comma 831, L. 30 dicembre 2018, n. 145, il quale stabilisce che *“Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato”*;

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 ottobre 2021 ad oggetto *“Modalità semplificate di elaborazione della situazione patrimoniale da allegare al rendiconto degli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 che non tengono la contabilità economico-patrimoniale”*, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.262 del 3 novembre 2021, che nel suo allegato A prevede che: *“La delibera di giunta concernente la decisione di avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale ai sensi dell'art. 232, comma 2, del TUEL, è trasmessa alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'art. 13 della legge n. 196 del 2009. Considerato che gli enti che non tengono la contabilità economico-patrimoniale non possono elaborare il bilancio consolidato, tale delibera rappresenta anche l'esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis, comma 3, del TUEL”*;

CONSIDERATO che, in base al comma 2 dell'art. 156 del TUEL, per la sopra richiamata disposizione occorre fare riferimento alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per i comuni secondo i dati dell'ISTAT e all'ultima popolazione disponibile per i comuni di nuova istituzione;

DATO ATTO che la popolazione residente del Comune di Sant'Andrea Frius (SU), rilevata ai sensi del predetto comma 2 dell'art. 156 del TUEL, è inferiore ai 5.000 abitanti;



CONSIDERATO che l'adempimento inerente alla tenuta della contabilità economico patrimoniale (CEP) per enti di così piccole dimensioni, appare sproporzionato, eccessivo e del tutto irragionevole rispetto agli obiettivi di conoscenza fissati dalle norme e che la contabilità finanziaria risulta già ampiamente idonea a gestire l'attività di bilancio e a fornire le indicazioni affidabili sulle effettive condizioni economico-patrimoniali;

DATO ATTO, inoltre, che il nuovo ordinamento contabile ex D.Lgs. n. 118/2011 ha ampliato notevolmente gli adempimenti e la complessità delle procedure mettendo in seria difficoltà soprattutto i Comuni di minori dimensioni e che l'adempimento richiede uno sforzo amministrativo-gestionale sproporzionato di mezzi (umani, tecnici, economici e di tempo) rispetto al risultato di maggior efficacia contabile che si intende perseguire e i costi che gli enti minori sono obbligati a sostenere, sottraendo risorse finanziarie ad altre finalità, appaiono ingenti in termine di capitale sia umano (riqualificazione e formazione professionale continua) che tecnologico/informatico;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29.04.2022 con la quale, tra l'altro, si delibera di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 233-bis comma 3 del D.lgs. n. 267/2000, come modificato dalla legge n. 145/2018 comma 831 (legge di bilancio per l'anno 2019) e pertanto di non predisporre il bilancio consolidato per l'anno 2021 e successivi;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di avvalersi - **a regime** - della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale concessa dall'art. 232, comma 2, del D. lgs. 18.08.2000 n. 267 come modificato dall'art. 57, comma 2-ter del D.L. del 26/10/2019 n. 124 convertito con modificazioni dalla Legge 19/12/2019, n. 157 (in Gazzetta Ufficiale del 24/12/2019, n. 301) **a decorrere dal rendiconto di gestione anno 2022**;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di avvalersi - **a regime** - della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato prevista dall'art. 233-bis comma 3 del D.lgs. n. 267/2000, come modificato dalla legge n. 145/2018 comma 831 (legge di bilancio per l'anno 2019) a conferma della sopra citata deliberazione di C.C. n. 9 del 29.04.2022;

VISTO il D.Lgs. n. 267/200;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

Con votazione per appello nominale in cui tutti i componenti della Giunta hanno espresso voto favorevole

DELIBERA

DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI AVVALERSI - a regime - della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale concessa dall'art. 232, comma 2, del D. lgs. 18.08.2000 n. 267 come modificato dall'art. 57, comma 2-ter del D.L. del 26/10/2019 n. 124 convertito con modificazioni dalla Legge 19/12/2019, n. 157 (in Gazzetta Ufficiale del 24/12/2019, n. 301) **a decorrere dal rendiconto di gestione anno 2022**;

DI AVVALERSI - a regime - della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato prevista dall'art. 233-bis comma 3 del D.lgs. n. 267/2000, come modificato dalla legge n. 145/2018 comma 831 (legge di bilancio per l'anno 2019) a conferma della deliberazione di C.C. n. 9 del 29.04.2022;



DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (DBAP) di cui all'art. 13 delle Legge 31.12.2009 n. 196;

DI PUBBLICARE il presente atto sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Bilanci";

Infine, con separata votazione espressa per appello nominale in cui tutti i componenti della Giunta, hanno espresso voto favorevole

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs 267/2000;



Il presente processo verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

IL PRESIDENTE
F.to Melis Simone

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Corona Cinzia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata in data **24-02-2023** all'**Albo Pretorio** del Comune per la durata di **quindici giorni** e contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Corona Cinzia

PARERI espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità Tecnica**

Data: 21-02-2023

Il Responsabile del servizio
F.to Melis Silvana

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità Contabile**

Data: 21-02-2023

Il Responsabile del servizio
F.to Melis Silvana

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

SANT'ANDREA FRIUS 24-02-2023


IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Corona Cinzia